



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Seconda Penale

21/23/12

Nell'udienza del **18-01-2012**

Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale contro

IMPREGILO S.P.A.

OMISSIS

LA CORTE

contro l'aut. G. O. F. e. J. F.

CO NFERMA

la sentenza dell'Ufficio G. O. F. del Tribunale
di Bologna in data 17. 11. 2009, appellata
dal P.M.

SI RISERVA

il termine di giorni 30 per la redazione
della motivazione della sentenza

Il Presidente
M. Carilli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Seconda Penale

1/10

N.
Mod. 2/A/SG
N. 1824
della sentenza

N. 2415/2010
del Reg.Gen.App.

N.R.G.N.R. 21029/2006

UDIENZA
del giorno

21-03-2012

Depositata
in Cancelleria

il 18 GIU. 2012

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
VIA CASALE

Estratto esecutivo a

Procura Generale

il

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

il

a

il

Estratto ex art. 15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.

Composta dai Signori:

1. Dott. FABIO PAPARELLA..... Presidente
2. " ALESSANDRA GALLI..... Consigliere
3. " ENRICO SCARLINI..... "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa del Pubblico Ministero

contro

IMPREGILO S.P.A. nato a . () il 01-01-1000 - APPELLATO DAL P.M.

LIBERO *non presente - CONTUMACE*

residente a .

domicilio eletto MILANO- VIA MANTIN, 3 C/DIFENSORE

domic. dich.

Imputato di : ARTT. C) 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C., D) 110 C.P.-2637 C.C.

commesso in . in data - -

Difeso da: Avv. FRANCESCO MUCCIARELLI Foro di MILANO - *PRESENTE*

APPELLANTE

2
N

avverso la sentenza del GIP Tribunale di MILANO N. Reg.Gen. 7911/2009 del 17-11-2009

con la quale veniva __condannat__, alla pena di:

ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON SUSSISTE DALL'ILLECITO
D) AGGIOTAGGIO IN CONC., E ASSOLUZIONE PERCHE' NON PUNIBILE AI SENSI
DELL'ART. 6 D. L.VO 231/01 DALL'ILLECITO C) AGGIOTAGGIO CONT. IN CONC.
C-D) IN MILANO, SEDE DELLA BORSA, IL 30/12/2002 NONCHE' IL 24/02 E IL
10/03/2003

per i_reat_:

IMPREGILO S.P.A. ARTT. C) 81 CPV-110 C.P.-2637 C.C., D) 110 C.P.-2637 C.C. commesso
in . in data - - .

In esito all'odierno dibattimento *celebratosi in contumacia dell'imputat*

..... *tab*

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. PAPARELLA FABIO

Sentit.....imputat.....

....., il Pubblico Ministero Dott. DE PETRIS

il Difensore Avv. *FRANCESCO MUCCIARELLI*

i quali concludono come da verbale d'udienza.

3

IMPUTATA

Dell'illecito amministrativo dipendente dai reati di cui agli artt. 25 ter lettere a ed r, 5 e 44 Decreto Legislativo 231/01 perché si avvantaggiava dei reati di cui alle imputazioni sub C) D) consumati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato della società avendo la stessa predisposto ed attivato un modello organizzativo inidoneo a prevenire i reati sopra specificati

Si riportano qui di seguito i capi citati C) e D)

C) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110 mc.p. 2637 c.c. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra di loro SAVIONA Paolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ROMITO Piergiorgio quale Amministratore Delegato di IMPREGILO spa diffondevano notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni IMPREGILO e delle obbligazioni emesse dalla società del Gruppo, in particolare;

1) comunicavano al mercato in data 25.2.2003, l'avvenuta deliberazione di messa in liquidazione di IMPREPAR affermando contrariamente al vero che "il bilancio di liquidazione IMPREPAR chiuderà quindi sostanzialmente in pareggio e non produrrà ulteriori effetti economici rispetto alle svalutazioni già consolidate dalla capogruppo nella situazione trimestrale al 30 settembre 2002

2) comunicavano al mercato, in data 10.3.2003 che "il bilancio di liquidazione evidenzia la capacità di IMPREPAR di ripagare il debito nei confronti del sistema bancario e della capogruppo IMPREGILO", circostanza non conforme al vero;

3) comunicavano al mercato, in data 30.12.2002, che "l'entrata di Equinox nel capitale Fisia Italimpianti consentire alla società di acquisire un socio finanziario in grado di sostenere lo sviluppo della società ed eventuali futuri investimenti.", circostanza non conforme al vero"

In Milano sede della Borsa spa e luogo dove avveniva la diffusione dei comunicati di cui sopra, il 30.12.2002 nonché il 24.2 e il 10.3.2003.

D) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2637 c.c. perché, in concorso fra di loro, SAVIONA Paolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ROMITO Piergiorgio quale Amministratore Delegato di IMPREGILO spa diffondevano notizie

false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del valore azioni IMPREGILO e delle obbligazioni emessa da Società del Gruppo ; in particolare nella relazione trimestrale comunicata al Mercato nel novembre 2003, indicavano un induce di bilancio (risultato operativo /valore della produzione) pari a 5,2% anziché l'induce reale del 5,0% specificato e presentato all'attenzione di SAVONA Paolo dalla Direzione Amministrativa della Società

In Milano, sede della Borsa spa e luogo ove avveniva la diffusione dei comunicati di cui sopra, il 30.12.2002, nonché il 24.2 e il 10.3.2003

MOTIVAZIONE

Con sentenza dell'Ufficio GIP del Tribunale di Milano in data 17.11.2009 IMPREGILO spa veniva assolta dall'illecito amministrativo di cui agli artt.25 ter lettera a) ed r, 5 e 44 Decreto Legislativo 231701, consistita nell'avvantaggiarsi dei reati di aggio consumati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal'Amministratore Delegato, con riferimento al capo C) avendo la stessa IMPREGILO predisposto ed attivato un modello organizzativo inidoneo a prevenire i reati sopra specificati, perché il fatto veniva dichiarato non punibile ai sensi dell'art.6 Decreto Legislativo 3231/01 , mentre con riferimento al capo D) l'imputata veniva assolta perché il fatto non sussiste.

dalla motivazione della sentenza e dalla lettura degli atti di causa si desume quanto segue.

Il procedimento penale a margine si riferisce ad un'indagine , sorta da altri filoni investigativi seguito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza sulle turbative del mercato azionario e, in generale, sul comportamento degli operatori economici di alcuni importanti gruppi industriali e bancari che ha portato all'enucleazione di una serie di imputazioni , falso in bilancio e aggio societario a carico dei dirigenti dell'IMPREGILO e della controllata IMPREPAR.

Il capo C1) riguarda la messa in liquidazione della società controllata IMPREPAR e i riflessi di tale operazione rispetto agli effetti economici sulla capogruppo.

Al Presidente e amministratore delegato dell'IMPREGILIO veniva contestato di aver comunicato notizie false e tendenziose riguardo all'esito del bilancio di liquidazione di IMPREPAR ; secondo l'accusa gli imputati comunicavano al mercato in data 25.2.03, l'avvenuta deliberazione di messa in liquidazione di IMPREPAR , affermando, contrariamente al vero, che il bilancio di liquidazione IMPREPAR chiuderà quindi sostanzialmente in pareggio e non produrrà ulteriori effetti economici rispetto alle svalutazioni già consolidate dalla capogruppo nella situazione trimestrale al 30.9.2002.

Il Capo C2) riguarda la comunicazione al mercato da parte del SAVONA e del ROMITI in data 10.3.2003 del che il bilancio di liquidazione evidenzia la capacità di IMPREPAR di ripagare il debito nei confronti del sistema bancario e della capogruppo IMPREGILO , circostanza non conforme al vero.

4/1

Quindi con il primo comunicato si affermava che il bilancio di IMPREPAR, già in liquidazione, si sarebbe chiuso in pareggio, mentre con il secondo comunicato, di poco posteriore, si evidenziava la capacità della controllata di ripagare il debito verso banche ed IMPREGILO.

In base all'informativa di p.g. in data 24.2.2003 (il giorno precedente il primo comunicato) la IMPREPAR, società controllata da IMPREGILO era stata messa in liquidazione e fin dal maggio 2001 IMPREGHILO aveva concentrato in questa società il proprio ramo interno "attività varie".

La IMPREPAR includeva la partecipazione in attività che non rientravano nelle prospettive strategiche di sviluppo della società capogruppo; nella stessa relazione al bilancio il liquidatore evidenziava la finalità di affidare all'IMPREPAR le attività non strategiche, la gestione del contenzioso esistente, la chiusura delle attività non operative e le commesse in via di esaurimento; in base alla XVI informativa di p.g. IMPREPAR contava debiti verso IMPREGILO per oltre 296.000.000 Euro; la messa in liquidazione della società doveva essere completata entro qualche anno.

Secondo l'accusa, la dichiarazione del 25.2.03 e quella successivamente comunicata al mercato dai vertici societari erano false in quanto contenenti una stima di pareggio del bilancio di liquidazione contrastante con le stime redatte dallo stesso liquidatore.

Veniva acquisita una comunicazione del 13.3.03 alla Consob da parte del Presidente SAVONA, in cui si affermava che i debiti e gli oneri di IMPREPAR venivano pareggiati dai ricavi generati dalla liquidazione, ricavi di cui non si faceva menzione nel prospetto redatto dal dr. GRASSO Catapano.

Quanto alla situazione dei crediti da riscuotere (466 milioni secondo il liquidatore) anche tale dato risultava in aumento nella comunicazione del Presidente SAVONA.

Mentre per il liquidatore il risultato finale della liquidazione era negativo (- 24 milioni) nel comunicato alla CONSOB il risultato era attivo (+ 3 milioni)

Va evidenziata, in questo ambito, la sopravvalutazione dei crediti verso lo stato irakeno (120 milioni di Euro al 31.12.03), mentre l'anno precedente, causa embargo la posta era stata valutata 60 milioni)

Comunque, anche in questo caso, la documentazione "interna" smentiva le dichiarazioni della stampa e perfino quelle ufficiali alla CONSOB; mentre per il liquidatore i crediti erano 61,2 milioni, per il vertice societario erano pari a 120 milioni.

Secondo la difesa, le informazioni fornite al mercato azionario derivavano direttamente dai dati che emergevano dalla predisposizione del bilancio di liquidazione di IMPREPAR; in base al piano di liquidazione, IMPREPAR avrebbe pagato i debiti IMPREGILO solo dopo l'estinzione delle posizioni debitorie, la chiusura della liquidazione era prevista comunque per il 2008 e le modalità di liquidazione avrebbero generato flussi di cassa compatibili con quelli indicati in bilancio; comunque il credito verso IMPREPAR era stato qualificato nel bilancio IMPREGILO come infruttifero e postergato.

Quanto ai crediti verso lo stato irakeno, la difesa aveva osservato che il 22.5.03 era cessato l'embargo come effetto della caduta del regime irakeno, il credito era certo in quanto costantemente riconosciuto dall'Irak; tale stato era presumibilmente solvibile;

5/10

soprattutto dopo l'embargo e dopo la fine della guerra, l'Irak era interessato a chiudere le partite debitoria per non subire azioni esecutive sui diritti maturati all'estero in sede di commercializzazione di propri prodotti, la riscossione dei crediti era differita al 2008, la previsione di in caso era comunque ragionevolmente confermata in una tempistica di medio-lungo termine, il valore di mercato dei crediti non coincideva con il valore di bilancio, tutto incentrato sul presumibile realizzo del credito oggetto di stima e quindi sulla solvibilità del debitore; la differenza fra il valore a libro dei crediti e il loro valore al mercato spiegherebbe la discrasia fra la comunicazione del liquidatore agli imputati in data 24.2.03, in base alla quale i crediti ammontavano a lire 61.200.000) e quella del SAVONA a Consob del 13.3.2003 in base alla quale il valore dei crediti sarebbe stato pari a Euro 120.000.000.

Afferma il giudice di primo grado che la tesi difensiva non è convincente e non spiega il motivo per cui sarebbe stato ragionevole raddoppiare il credito realizzabile verso l'Iraq solo dilazionando nel tempo il termine di riscossione e confidando in una ripresa delle condizioni normali di quello Stato, essendo invece evidente che la revoca dell'embargo era solo il primo passo di un cammino verso la ripresa economica e politica del paese.

Sostiene il giudice di primo grado che le previsioni rese al mercato erano veramente basate su ipotesi azzardate e la realtà risultava dalle comunicazioni del medesimo liquidatore.

Afferma poi il giudice di primo grado che la prova definitiva dell'inattendibilità dei dati oltreché del metodo disinvoltato con cui venivano fornite le cifre relative all'andamento della società, risulta a carteggio intercorso dopo il comunicato del 10.3.2003 fra il Presidente Savona e Borsa Italiana spa.

L'11.3.2003 SAVONA lamentava la diffusione di voci false ed insinuazioni che avevano portato ad una brusca caduta del titolo IMPREGILO con conseguente sospensione del mercato borsistico per eccesso di caduta (e nei giorni successivi per eccesso di crescita).

Il presidente SAVONA nella nota dell'11.3.2003 dichiarava al Prof. TANTAZZI che la richiesta di precisazione era arrivata mentre lui e il dr. ROMITI erano in volo e perciò gli uffici avevano risposto autonomamente; essi, secondo il Presidente, non erano al corrente e non ricordavano che la richiesta di precisare una cifra dei ricavi era nata dagli uffici della Borsa i quali, a seguito di un incontro con gli analisti avevano appreso che l'A.D. di IMPREGILO aveva sostenuto che si attendeva una crescita media del 15% dei ricavi, mentre, operando l'IMPREGILO con lo Stato che può pagare quanto vuole, i ricavi- afferma il SAVONA- sono ballerini.

La teste GASPERI ha riferito che la vicenda del comunicato del 10.3.03 era nata a seguito di stime fornite verbalmente dall'A.D. ROMITI alla stampa; come è risultato dal bilancio 2002 di IMPREGILO la Borsa aveva chiesto che tali stime, in base a quanto stabilito dal regolamento CONSOB fossero diramate al momento con un formale comunicato, ma questo non era stato emesso se non nel pomeriggio nei termini riportati nel capo d'imputazione.

Afferma il giudice di primo grado che la vicenda evidenzia la totale facilità per i due imputati di fornire dati che influenzavano il mercato senza adeguato controllo, in

quanto l'A.D. non aveva seguito la procedura standard come la diffusione di previsione con comunicato stampa, il comunicato era stato elaborato frettolosamente senza alcuna seria elaborazione e lo stesso presidente ammetteva alla Borsa che i ricavi previsti nel comunicato erano in realtà ballerini.

Il capo C3) riguarda la specifica operazione di cessione della controllata FISIA, previa incorporazione nella controllata HGIATUS al fondo Equinox.

In base all'imputazione, SAVONA e ROMITI comunicavano al mercato in data 30.12.2002 che l'entrata in Equinox del capitale di FISIA Italimpianti consentiva alle società di acquisire un socio finanziario in grado di sostenere lo sviluppo della società ed eventuali futuri investimenti, circostanza non conforme al vero.

La FISIA veniva venduta a HIATUS al prezzo di 280 milioni di Euro con una plusvalenza di 266 milioni di Euro per IMPREGILO; HIATUS, dopo l'incorporazione di FISIA sarebbe stata ceduta per il 49% a Equinox al prezzo di lire 39.200.000 di Euro, cifra che è pari al 49% di 80 milioni da considerarsi il valore stabilito da IMPREGILO e EQUINOX per HIATUS dopo l'incorporazione con FISIA.

Le due operazioni, ossia il contratto fra Impregilo e Hiatus e il contratto fra Impregilo e Equinox si sarebbe svolto così:

- il prezzo di FISIA sarebbe stato pagato da HIATUS a IMPREGILO solo in parte (per la somma di lire 182 milioni) e solo nel momento in cui Equinox avesse pagato il prezzo stabilito per il 49% di HIATUS (Euro 39.200.000);
- il prezzo residuo pari a 98.000.000 Euro HIATUS l'avrebbe pagato solo dopo un anno e tale somma sarebbe stata fornita a HIATUS (controllata) da IMPREGILO (controllante) tramite fondi propri (80.000.000) e indebitamento bancario (almeno 200 milioni);
- il contratto era sottoposto alla condizione risolutiva conseguente a mancato pagamento da parte di Equinox e Impregilo del 49% della FISIA Italimpianti; Equinox avrebbe pagato il 49% solo se il margine operativo della società, il patrimonio netto e la posizione finanziaria avessero raggiunto certi parametri.

Fra IMPREGILO ed Equinox, poi, venivano stabiliti dei patti aggiuntivi:

- con il primo si attribuiva il diritto di vendita del citato 49% ("put") da Equinox a Impregilo nell'ipotesi in cui FISIA Italimpianti non fosse stato quotato sul mercato regolamentato;
- il prezzo di vendita sarebbe stato maggiorato di un tasso di rendimento nominale annuo del 15% comunque parametrato in via crescente al decorso del tempo;
- Impregilo in base alla clausola "call" aveva la facoltà di riacquisto del medesimo 49% ad un prezzo che garantiva a Equinox un rendimento convenzionale;
- se la Impregilo non avesse acquistato il pacchetto di Equinox in caso di esercizio del diritto "put", Equinox avrebbe potuto vendere il 100% della società allo stesso prezzo a cui avrebbe potuto acquistare Impregilo.

Da tale patto negoziale si desume che la somma pagata da HIATUS a IMPREGILO era di ben 200 milioni superiore al valore del pacchetto azionario di FISIA ITALIMPIANTI, oggetto di vendita a Equinox.

Secondo la versione dell'accusa, mascherando la vera natura della transazione commerciale attribuendo a Impregilo una plusvalenza inesistente è stato possibile occultare la diversa situazione finanziaria della società e così ottenere credito dalle banche, anche se il bilancio al 31.12.2002 aveva chiuso con un pesante negativo.

Tale plusvalenza compensava l'ulteriore indebitamento dell'IMPREGILO conseguente alla necessità di reperire fondi da fornire a HIATUS per l'acquisto di FISIA da se stessi.

Questo il quadro dei fatti in cui va inserito l'illecito contestato a Impregilo con riferimento al capo c) dell'originaria imputazione ai vertici. dell'Impregilo SAVONA e ROMITI.

Il giudice di primo grado afferma poi che occorre accertare se, pur sussistendo i presupposti per rinviare a giudizio gli imputati per il reato di aggio, possa essere applicata la causa di esenzione dalla responsabilità di cui all'art.6 legge 231/01 Impregilo aveva tempestivamente adottato il modello organizzativo previsto dalla legge 231/01 nei termini stabiliti e secondo le linee indicate dalla Confindustria. Invero nel settembre 2001, subito dopo l'entrata in vigore della legge 231/01 la società avviava la procedura di implementazione del modello con delibera CDA 11.9.2003.

Il 7.3.2002 la Confindustria pubblicava le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e il successivo 3.10.02 un'appendice a dette linee guida.

Il 29.1.03 sulla base di queste prime indicazioni IMPREGILO approvava il proprio modello organizzativo e il codice etico.

Nel dicembre 2003 il Ministero della Giustizia approvava le citate linee guida sulla base delle quali era stato adottato il modello e nel giugno 2004 lo approvava definitivamente.

Inoltre fin dal 2000, cioè prima dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti penali commessi dai loro esponenti, Impregilo aveva adottato un sistema di controllo interno (Corporate Governance) basato sui principi del codice di autodisciplina dettato da Borsa Italiana spa.

In data 27.3.01 il Cda aveva approvato una procedura per la gestione delle informazioni riservate e per la comunicazione al mercato delle informazioni "price sensitive" in base alla quale la gestione sarebbe stata curata dal Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato con avocazione agli stessi del potere di autorizzare preventivamente ed espressamente ogni rapporto con i media.

Approvando il modello organizzativo, la IMPREGILO costituiva l'organo di vigilanza (Compliance officer) regolato secondo le linee guida della Confindustria.

Tale posizione veniva ricoperta dal preposto al controllo interno nonché responsabile dell'internal auditing, soggetto di privata esperienza e professionalità nello svolgimento dell'incarico di vigilanza); tale figura veniva sganciata dalla